

Ricorso proposto il 2 marzo 2017 — Anastassopoulos e a./Consiglio e Commissione**(Causa T-147/17)**

(2017/C 202/34)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grecia), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: K. Floros e M. Meng-Papantoni, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- accogliere le loro domande di risarcimento danni, concedendo, al primo ricorrente, l'importo di EUR 123 442, ad ognuno dei tre ricorrenti successivi l'importo di EUR 61 721 e alla quinta ricorrente l'importo di EUR 120 900 o, in subordine, gli importi di EUR 38 227,20, di EUR 19 107,60 e di EUR 37 440, rispettivamente, maggiorati, in ogni caso, degli interessi di mora;
- condannare i convenuti alle spese, indipendentemente dall'esito della controversia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti adducono una violazione del principio fondamentale del divieto di discriminazioni, per quanto attiene all'obbligo di trattare in modo differente situazioni differenti, nonché dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che implementa detto principio.

Facendo valere rilevanti perdite economiche in conseguenza dell'assoggettamento alla legge 4050/12, denominata anche «PSI» (*Private Sector Investment*), dei loro titoli di Stato, esse lamentano di aver ricevuto il medesimo trattamento (incluso lo stesso tasso di *haircut*) riservato alle persone giuridiche, segnatamente banche e fondi specializzati, malgrado le loro fondamentali differenze.

Essi imputano ciò al Presidente dell'Eurogruppo e/o all'Eurogruppo in quanto tale, che avrebbero vietato non solo l'esenzione delle persone fisiche dall'*haircut*, ma anche qualsiasi altra misura compensativa, nonché alla Commissione che avrebbe dato il proprio consenso ed accordo ad una siffatta violazione del principio succitato e dell'articolo 21 della carta, nonostante l'obbligo ad essa imposto dall'articolo 17 TUE, nell'interpretazione fornita nella sentenza del 20 settembre 2016, *Ledra Advertising e a./Commissione e BCE* (da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701).

Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — FVE Holýšov I e altri/Commissione**(Causa T-217/17)**

(2017/C 202/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: FVE Holýšov I s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) e altri 27 ricorrenti (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes e T. Herbold, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2016) 7827 final, del 28 novembre 2016, aiuto di Stato SA.40171 (2015/NN) ⁽¹⁾, relativa alla promozione della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili in Repubblica ceca; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, nel quale si lamenta che, con la sua lettera del luglio 2004 alle associazioni industriali di settore, la convenuta aveva già deciso che il regime di promozione dell'energia rinnovabile della Repubblica ceca non costituiva aiuto di Stato; la convenuta, dal punto di vista giuridico, è vincolata da questa decisione, che non ha revocato e non può revocare.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti e della certezza del diritto.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regime di promozione ceco in questione non costituisce aiuto di Stato.
4. Quarto motivo, in cui si deduce che la decisione impugnata obbliga la Repubblica ceca ad adottare un meccanismo di controllo eccessivo, che viola il legittimo affidamento dei ricorrenti nell'affidabilità del suddetto regime.
5. Quinto motivo, nel quale si afferma che la decisione impugnata si basa su errori di fatto, in quanto ravvisa un obbligo degli operatori di rete di ripercuotere il costo dell'energia elettrica sui clienti. La normativa ceca non prevedeva alcun obbligo del genere.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato UE (delimitazione delle competenze attraverso il principio di attribuzione).
7. Settimo motivo, in cui si lamenta che la decisione impugnata si basa su un errore manifesto di valutazione.

⁽¹⁾ GU 2017, C 69, pag. 2

Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

(Causa T-223/17)

(2017/C 202/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñíscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente